



TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE

Sezione II CIVILE E FALLIMENTARE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **2/2021**

Il giudice dott.ssa Valentina Leggio,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da Luciano Pomponi;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012 nonché la relazione del professionista a norma del comma 3 *bis*, redatta dal dott. Adriano Cartabia cui deve farsi riferimento anche per la compiuta esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Angera (VA);

rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, originato da atti negoziali del ricorrente sig. Luciano Pomponi ricostruiti come segue:

- per € 18.280,45 riconducibili all'attività di amministratore unico della società Zama Technologies S.r.l. per l'emissione di assegni scoperti e relative sanzioni. La società è stata dichiarata fallita in data 10/05/2015;
- per € 2.881,42 riconducibili a diritti camerali non versati dalla società Punto Immobiliare Udine s.a.s. di Pomponi Luciano e C (società inattiva);
- per € 8.040,24 riconducibili a contributi previdenziali e imposte personali del Sig. Luciano Pomponi;

e che il ricorrente dispone di un reddito netto pari a 12.000 €/annui circa;

rilevato inoltre che, da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante;

dato atto che non risulta l'attuale pendenza di procedure esecutive;

dato atto, ancora, che l'esecuzione del piano è garantita dall'apporto di finanza esterna nella misura di euro 15.000,00 messi a disposizione di Giovanna Reggiori (allegato 9 al ricorso), che saranno

versati per euro 7.500 entro trenta giorni dall'omologa e per i restanti euro 7.500 entro centocinquanta giorni dall'omologa;

constatato che il piano prevede il soddisfacimento dei creditori nella seguente misura:

A) pagamento integrale (100%) dei debiti individuati come privilegiati per euro 6.472,94;

B) pagamento parziale degli ulteriori debiti nella misura del 37,52% per complessivi euro 8.527,06;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza del 7/07/2021;

rilevato che non sono pervenute contestazioni, né risultano circostanze ostative al ricorso alla procedura di composizione della crisi;

ritenuto che dunque il piano può essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 **ter** L. n. 3/2012;

visto l'art. 12 *bis* leg. n.3/2012;

PQM

omologa il piano del consumatore proposto da Luciano Pomponi come esposto nella relazione del professionista designato come O.C.C.;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 *ter* L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato *ex art.* 15 L. 3/2012 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito del Tribunale di Varese a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Varese, 20/07/2021

Il Giudice
dott.ssa Valentina Leggio